

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 794

Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali
all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

28/04/2024 - 05:28

Indice

1. DDL S. 794 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 794.	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/10/2023	11
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024	19
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024	25
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024	31
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 09/04/2024	39
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024	40

1. DDL S. 794 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 794

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 794

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MINASI**, **POTENTI**, **Claudio BORGHI**, **BERGESIO**, **BIZZOTTO**, **CANTÙ**, **MURELLI**, **PUCCIARELLI** e **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2023

Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge raccoglie le istanze presentate dal Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi e, partendo proprio dalla tragedia del 14 agosto 2018 sul viadotto sul torrente Polcevera, a Genova, si propone di riconoscere uno *status* giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere, ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il principio su cui tali disposizioni si fondano è quello della solidarietà sociale, sulla base del quale l'intervento dello Stato, in termini di sostegno alle vittime, costituisce una misura di civiltà sociale e giuridica necessaria, anche in virtù della diffusa percezione che determinati eventi, sebbene colpiscano direttamente solo alcuni cittadini, a ben vedere offendono indirettamente l'intera comunità civile.

Lo scopo di tale disegno di legge è quindi quello di prevedere che sia lo Stato a farsi carico delle conseguenze di quelle carenze manutentive, assumendo una responsabilità che porti le istituzioni a moltiplicare gli sforzi per evitare il ripetersi di tragedie come quella sopra ricordata.

Con la legge n. 302 del 1990 sopra citata, lo Stato ha dato virtuosamente prova di essere stato capace di intervenire con misure che fattivamente hanno contribuito alla chiusura della pagina del terrorismo e della stagione di allarme delle stragi mafiose, tra le più buie della storia repubblicana.

Eventi dannosi collegati all'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale possono legittimamente, quali che siano le responsabilità accertate e i risarcimenti previsti in sede giudiziale, configurare un intervento da parte dello Stato quale depositario di una posizione, non tanto giuridica quanto simbolica, di gestione, controllo e garanzia della sicurezza e del benessere dei consociati, che come tale ha il dovere morale e istituzionale di farsi carico delle conseguenze negative di eventi tragici connessi all'erogazione di servizi pubblici.

Tale intervento avrebbe certamente un impatto positivo in termini di incremento della percezione di sicurezza da parte di tutti i cittadini. « Uno Stato che si fa carico delle vittime è uno Stato di cui i consociati si possono fidare e a cui si possono affidare », si legge nella relazione di accompagnamento alla proposta legislativa del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, ed è esattamente l'obiettivo che questa iniziativa legislativa intende perseguire.

L'articolo 1 reca le finalità del presente disegno di legge che, ai sensi dell'articolo 2 della nostra Carta costituzionale, in virtù del principio di solidarietà prevede il riconoscimento di benefici di natura non solo economica in favore delle vittime di eventi dannosi causati dall'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.

L'articolo 2, in ossequio alle finalità esplicitate nell'articolo 1, prevede l'estensione dei benefici previsti

ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale. Si tratta delle speciali elargizioni per le vittime decedute, e per i superstiti feriti che abbiano subito invalidità permanenti, così come l'assegno vitalizio riconosciuto a questi ultimi e ai loro coniugi e figli a carico. Di natura non strettamente economica vi sono invece il diritto di precedenza nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, l'esenzione dai *ticket* sanitari per le prestazioni rese necessarie in conseguenza degli eventi dannosi, le borse di studio scolastiche e universitarie, nonché l'assistenza psicologica a carico dello Stato.

All'articolo 3 sono individuati i beneficiari delle speciali elargizioni. In particolare nelle lettere *a)* e *b)*, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento mentre, con la lettera *c)*, si estende il beneficio anche a chi abbia subito una invalidità permanente.

Al comma 4 si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di corresponsione dei benefici di cui all'articolo 2, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e sono cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge.

L'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno la finalità di riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, elargizioni e benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale.

Art. 2.

(Oggetto)

1. Le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo sono estesi anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

2. Gli eventi dannosi di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie di cui al comma 1.

Art. 3.

(Soggetti beneficiari)

1. Hanno diritto ai benefici di cui all'articolo 2:

a) il coniuge, i genitori, i figli, nonché fratelli e sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2, nonché l'altra parte dell'unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20

maggio 2016, n. 76;

- b) i soggetti, anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva, che risultino a carico della persona deceduta, nei tre anni precedenti l'evento;
- c) chiunque subisca un'invalidità permanente per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all'articolo 2.

2. Sono esclusi dai benefici di cui all'articolo 2 coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Corresponsione dei benefici)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità di corresponsione dei benefici di cui all'articolo 2.

2. I benefici di natura economica sono erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e sono cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

3. Per gli eventi dannosi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di cui al comma 2 sono erogate rispettivamente negli anni 2023 e 2024.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 125 (pom.) del 18/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2023

125ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è convenuto di concludere i lavori per le ore 20, a meno che non si esaurisca prima la votazione degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene che la soluzione migliore sarebbe rinviare il seguito delle votazioni, per svolgere prima le audizioni del Ministro dell'economia e delle finanze e del professor Cassese, nonché l'approfondimento sulla lettera del governatore della Banca d'Italia Visco.

Il [PRESIDENTE](#), pur comprendendo le ragioni del senatore Giorgis, sottolinea che tra i Gruppi si era raggiunto un accordo diverso. Fa notare di aver dovuto rinunciare, insieme agli altri senatori del Gruppo FdI, a una riunione con il ministro Urso convocata per le ore 17,30, proprio per non venire meno agli accordi presi sull'organizzazione dei lavori.

Riprende la votazione degli emendamenti all'articolo 7, a partire dall'emendamento 7.23.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) sottolinea che l'emendamento in esame conferisce la facoltà di rinnovare l'intesa anche per un periodo inferiore al primo, in modo che, se per esempio finisse la legislatura, la valutazione sul rinnovo dell'accordo spetterebbe alla nuova maggioranza. In questo modo si rispetterebbe l'orientamento dei cittadini.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene condivisibile la proposta in esame, in quanto ispirata a un principio prudenziale. A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendolo una proposta di buonsenso, soprattutto in sede di prima applicazione di un provvedimento che avrà un impatto considerevole sulla cornice istituzionale del Paese. Sarebbe quindi opportuno prevedere un periodo di sperimentazione, consentendo alle Regioni di modificare il proprio orientamento iniziale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide la proposta di applicare un criterio prudenziale in sede di prima applicazione dell'autonomia differenziata, al fine di tenere conto di eventuali mutamenti di indirizzo politico sulle materie da delegare alla Regione e di fare un bilancio del funzionamento dell'intesa. Anche se, rispetto alla prima stesura del testo, sono stati inseriti correttivi per rendere non irreversibili le intese, comunque il procedimento di modifica o revoca dell'intesa resta più complesso di quello per la sua approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 7.23 è respinto.

In assenza della proponente, il senatore LISEI fa proprio l'emendamento 7.24 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.25.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) richiama l'attenzione sull'emendamento in esame, con il quale si propone di consentire sia alla Regione sia allo Stato di far cessare anticipatamente l'intesa, anche limitatamente a singole funzioni trasferite, qualora l'interesse nazionale lo richieda. Ritiene che solo in questo modo sia possibile evitare di perdere competitività rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che bisognerebbe modificare il comma 2 dell'articolo 7 per rendere più flessibile l'eventuale revoca dell'intesa, dopo averne monitorato gli effetti, per un principio di buona amministrazione. Pertanto, allo scadere del termine della convenzione, è preferibile evitare qualsiasi automatismo per il rinnovo, per tutelare meglio l'interesse generale anche rispetto a specifiche funzioni trasferite.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) ribadisce che sarebbe utile evitare meccanismi troppo rigidi, trattandosi di riforme che modificano il rapporto tra Stato e Regioni. Essendo la durata di dieci anni molto lunga, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di una revisione anticipata dell'intesa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) ritiene convincenti le ragioni illustrate a sostegno dell'emendamento 7.25, per cui chiede al rappresentante del Governo un chiarimento circa i motivi della sua contrarietà.

Il ministro CALDEROLI precisa che, indipendentemente dalla durata dell'intesa, questa può essere fatta cessare prematuramente, secondo le modalità indicate dalle proposte emendative all'articolo 7 precedentemente accantonate.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene opportuno allora accantonare anche la proposta in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta antimeridiana, sono stati accantonati gli emendamenti 7.15, 7.17 e 7.19, che prevedono la cessazione dell'intesa a seguito di votazione a maggioranza assoluta delle Camere. L'emendamento 7.25 prevede una ipotesi analoga, ma solo con riferimento alla scadenza della durata dell'intesa. In questo caso, il testo originario dell'articolo 7 prevede che il rinnovo sia automatico, salvo che si attivi un processo di revisione.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ritiene più logico sospendere l'esame anche su questo emendamento, nell'attesa di votare quelli precedentemente accantonati.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che l'emendamento in esame prevede altresì la possibilità di una cessazione anticipata dell'intesa anche limitatamente a singole funzioni trasferite. Tali correttivi sono necessari, se si considera che le quindici Regioni a statuto ordinario possono richiedere il trasferimento di materie e funzioni differenti le une dalle altre. Al contrario, in uno Stato federale come la Germania, i Länder esercitano tutti le medesime competenze, stabilite preventivamente.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che anche con l'emendamento 7.19 si prevede la possibile cessazione anticipata di singole parti delle intese.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) fa notare che, seppure si accantonasse anche l'emendamento 7.25, non aumenterebbe il numero delle votazioni da effettuare, in caso di riformulazione delle proposte accantonate in un unico testo.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sulla rilevanza della questione sollevata. In effetti, la criticità relativa a una

specificata funzione non dovrebbe travolgere l'intera intesa. Ritiene pertanto opportuno accantonare l'emendamento 7.25.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (*FdI*) concorda con le considerazioni del Presidente.

L'emendamento 7.25 è quindi accantonato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 7.26.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che, con l'emendamento in esame, si propone di indicare nell'intesa le disposizioni statali vigenti nelle materie trasferite che si intendono abrogate contestualmente all'entrata in vigore dell'intesa. Ritiene, infatti, che se dall'approvazione dell'intesa scaturissero effetti abrogativi impliciti, come quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 7 del disegno di legge, si rischierebbe di ingenerare confusione, in violazione dei principi di legalità e di certezza del diritto. Pertanto, invita il Governo a riconsiderare la proposta in esame, al fine di prevedere espressamente le disposizioni da abrogare.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che l'emendamento in esame prevede una mera facoltà di indicare le disposizioni da abrogare.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la formulazione dell'emendamento sia da preferire rispetto al testo originario, sia dal punto di vista formale sia per il contenuto, poiché chiarisce quali norme debbano intendersi abrogate con la sottoscrizione dell'intesa. Auspica quindi che la proposta in esame sia approvata.

Il ministro CALDEROLI ritiene che l'emendamento 7.26 non sia corretto, innanzitutto perché prevedere l'abrogazione di leggi a seguito dell'intesa comporterebbe un vuoto normativo per tutte le regioni non coinvolte nell'intesa stessa e per le quali devono ovviamente restare in vigore le leggi statali. In secondo luogo, se l'intesa venisse revocata, si rischierebbe analogamente un vuoto normativo. Infine, si verrebbe a determinare una sfasatura tra l'entrata in vigore dell'abrogazione (ossia con la legge di recepimento) e la successiva entrata in vigore delle necessarie norme regionali attuative dell'intesa.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene che si debba sciogliere la questione se l'abrogazione debba essere esplicita o implicita, cioè se decisa direttamente dal legislatore o rimessa in sede interpretativa. A suo giudizio, in entrambi i casi si verificherebbe un vuoto normativo in caso di revoca dell'intesa. Se si dovesse optare per l'abrogazione esplicita, sarebbe opportuno disciplinarla in modo puntuale per evitare incertezza sulle leggi abrogate.

Ritiene comunque opportuno prevedere che l'indicazione delle disposizioni abrogate si esaurisca in una mera facoltà, come propone l'emendamento 7.26, in modo da valutare in via interpretativa i singoli casi. Per dirimere la questione, che appare piuttosto complessa, si potrebbe chiedere un parere al Comitato per la legislazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) osserva che l'inciso "approvata con legge", con riferimento all'intesa, appare superfluo, in quanto l'intesa non ha efficacia esterna senza l'approvazione con legge.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) obietta che si potrebbe fare confusione con il momento in cui è sottoscritto lo schema di intesa.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) segnala che il successivo emendamento 7.27, a sua prima firma, propende per l'abrogazione implicita, sebbene le considerazioni emerse nel corso del dibattito inducano a una più approfondita riflessione, al fine di accertare le implicazioni di entrambe le soluzioni.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), nel rilevare che il testo è suscettibile di differenti interpretazioni, ritiene preferibile la soluzione prospettata dall'emendamento 7.26, rispetto a quella proposta dal Governo. Infatti, se si selezionano le leggi che restano in vigore, vi è il rischio di creare un vuoto normativo per una banale dimenticanza. Si tratta comunque di una questione tecnica da approfondire.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene convincenti le considerazioni del senatore Scalfarotto. Se si indicano esplicitamente le disposizioni che si intendono abrogate, quelle non menzionate restano in vigore e quanto meno non si rischia di determinare un vuoto normativo, potendo comunque risolvere la questione in via interpretativa.

Il senatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene che questi concetti siano già espressi nel testo del comma 3 dell'articolo 7.

Il [PRESIDENTE](#) non concorda con il senatore Tosato. L'emendamento 7.26 offre maggiori garanzie, sia perché con il verbo "può" indica una facoltà di indicare nell'intesa le leggi da abrogare, sia perché si lascia la possibilità di rimediare a una eventuale dimenticanza, senza causare un vuoto normativo. Il ministro CALDEROLI precisa che, al comma 3, in realtà, si fa riferimento alle leggi che continuano ad essere applicate nel territorio della Regione. Il meccanismo delle "norme cedevoli" risulta infatti privo delle indicazioni problematiche del meccanismo abrogativo.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), accogliendo il rilievo del ministro Calderoli, richiama l'attenzione sulla formulazione dell'emendamento 7.29 del Gruppo PD, secondo cui «in un apposito allegato all'intesa sono indicate le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia» con l'entrata in vigore dell'intesa.

Il ministro CALDEROLI ritiene che gli emendamenti in esame siano complessivamente peggiorativi del testo originario. Tuttavia, se venisse proposta una formulazione migliore dal Comitato per la legislazione, se ne potrebbe tenere conto per l'esame in Aula.

L'emendamento 7.29 potrebbe essere comunque accolto, purché si precisi che la cessazione dell'efficacia riguarda solo il territorio della Regione interessata.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), accogliendo l'indicazione del Governo, riformula l'emendamento 7.29 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) invita i proponenti degli emendamenti 7.26 e 7.27 a riformularli in un testo identico all'emendamento 7.29 (testo 2).

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) riformula l'emendamento 7.26 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) riformula l'emendamento 7.27 in un testo 2, identico all'emendamento 7.29 (testo 2), pubblicato in allegato e ritira l'emendamento 7.28.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.26 (testo 2), 7.27 (testo 2) e 7.29 (testo 2) sono approvati all'unanimità.

L'emendamento 7.30 è inammissibile in ragione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sull'emendamento 7.31 la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo condizionato al recepimento di alcune modifiche.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), accogliendo le modifiche richieste dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 7.31 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che bisognerebbe verificare quali effetti si determinerebbero se, all'esito del monitoraggio, si riscontrasse un disallineamento tra entrate e uscite. Il nuovo testo, infatti, prevede che si proceda alla variazione delle aliquote di compartecipazione e alle conseguenti regolazioni finanziarie ma sempre nei limiti delle risorse disponibili. In presenza di un ciclo economico sfavorevole, vi è il rischio di dover reperire le risorse attraverso tagli in altri settori.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni del senatore Giorgis, ritenendo opportuno un approfondimento sulla riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio, secondo cui le variazioni debbano essere effettuate comunque entro i limiti delle risorse disponibili.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), pur comprendendo le riserve espresse, sottolinea che in ogni caso il nuovo testo dell'emendamento fa salvo il comma 4 dell'articolo 7, ove si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze possano disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Sottolinea che i vincoli imposti dalla 5a Commissione sono necessari per consentire un riequilibrio di bilancio rispetto all'esigenza di garantire i LEP.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*) sottolinea che, nonostante il comma 4 dell'articolo 7, non vi sono sufficienti assicurazioni che i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti anche se le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti. Come rilevato anche dal senatore Giorgis, lo Stato deve in

ogni caso garantire i servizi essenziali, per esempio su sanità e istruzione. A suo avviso, sull'emendamento in esame restano molte perplessità.

Posto ai voti, l'emendamento 7.31 (testo 2) è approvato.

Il presidente [TOSATO](#) avverte che sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti da 7.50 a 7.63, poiché incidono sul comma 5 dell'articolo 7, che risulta soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) pone una questione procedurale in merito alla dichiarazione di assorbimento o preclusione di una serie di emendamenti, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2). Obietta, infatti, che il capoverso "Art. 7-bis", comma 1, dell'emendamento 7.31 (testo 2) riproduce quasi integralmente il testo del comma 5 che è stato soppresso. Pertanto, si sarebbe dovuto consentire la riformulazione degli emendamenti dichiarati assorbiti o preclusi, in modo da riferirli al comma 1 del nuovo articolo 7-bis, che di fatto sostituisce il comma 5 dell'articolo 7.

A suo avviso, si dovrebbe porre in votazione gli emendamenti che incidono sul comma 5 e, se approvati, sottoporli alla valutazione della Commissione bilancio.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*), nel ritenere plausibili le considerazioni del senatore Giorgis, sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 7.31 ha carattere tecnico e non politico.

Il presidente [BALBONI](#) si riserva di effettuare un approfondimento sugli effetti preclusivi connessi all'approvazione dell'emendamento 7.31 (testo 2).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 7.32, che richiede un monitoraggio continuativo sull'attuazione delle intese. È infatti necessario assicurare la tempestività dell'intervento qualora non siano garantiti i livelli essenziali delle prestazioni. Del resto, con la moltiplicazione dei centri di spesa, vi è il rischio che si determinino sperequazioni in relazione ai diritti di cittadinanza.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza del monitoraggio al fine di evitare che si verifichino sperequazioni. A nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Anche il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) e la senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) dichiarano il proprio voto favorevole,

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.32, 7.37 e 7.39 sono respinti.

Gli identici emendamenti 7.33, 7.36 e 7.38 sono inammissibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'esame dell'emendamento 7.34.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ritiene incomprensibile la contrarietà del Governo sull'emendamento in esame, che prevede un monitoraggio da parte dello Stato sulla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo relativamente alle materie LEP, la cessazione dell'intesa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) chiede al Governo un approfondimento sull'emendamento in esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene inopportuno prevedere la cessazione dell'intesa senza che ci sia neanche una valutazione delle ragioni oggettive del mancato conseguimento dell'obiettivo, che potrebbe essere dipeso magari da cause di forza maggiore.

Il ministro CALDEROLI conferma la propria contrarietà all'emendamento 7.34, innanzitutto perché si verificherebbe una lesione delle prerogative del Parlamento, che avrebbe un ruolo nell'approvazione dell'intesa, ma non nella dichiarazione di cessazione. Infatti, con l'emendamento 7.34, tale decisione verrebbe rimessa allo Stato, quindi al Governo.

In secondo luogo, rileva che il testo del disegno di legge già prevede l'intervento della Commissione paritetica sul mancato rispetto dei LEP.

Infine, ricorda che è stato accantonato un emendamento con cui si prevede la possibilità di intervento per determinate fattispecie tra le quali il mancato conseguimento dei LEP.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 7.34.

Avverte poi che, con riguardo alle richieste avanzate dal senatore Giorgis, sono stati presi contatti sia con la segreteria del ministro Giorgetti, sia con il professor Cassese, per l'organizzazione delle relative audizioni. In particolare, il professor Cassese ha preannunciato la sua disponibilità, una volta conclusi i lavori del CLEP, il che dovrebbe avere luogo auspicabilmente entro la fine di ottobre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(Discussione e rinvio)

La relatrice [SPINELLI](#) (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Minasi, che si propone di riconoscere uno status giuridico specifico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture o edifici strumentali all'erogazione di servizi pubblici, alla stregua di quanto già oggi riconosciuto ad altre categorie di vittime, quali quelle del terrorismo, della criminalità organizzata e le vittime del dovere.

Il testo del provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 indica la finalità della proposta, facendo riferimento al principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione.

L'articolo 2 estende le elargizioni e i benefici riconosciuti ai sensi della legge n. 302 del 1990 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e della legge n. 206 del 2004 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente in favore delle vittime del terrorismo, anche alle vittime di eventi dannosi derivanti da carenze, vizi, difetti, omissioni nelle fasi di progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo e regolazione, nonché derivanti dal funzionamento di infrastrutture, edifici e strutture di qualsiasi tipo al cui interno e nel cui ambito vengano erogati servizi di carattere pubblico e di interesse economico generale, siano essi erogati direttamente dallo Stato o in regime di concessione o convenzione.

Prevede, inoltre, che gli eventi dannosi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accertamento tecnico da parte degli enti e delle autorità funzionalmente e territorialmente competenti che attestino il nesso causale tra l'evento dannoso e le fattispecie summenzionate.

L'articolo 3 individua i beneficiari delle speciali elargizioni. Nello specifico, sono designati come beneficiari i parenti prossimi e le persone legate a chi è deceduto a seguito dell'evento, compresi i conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge n. 76 del 2016, e i soggetti che risultino a carico della vittima nei tre anni precedenti l'evento (anche non parenti, né affini, né legati da rapporto di coniugio, unione civile ovvero da relazione affettiva). I benefici sono estesi anche a chi abbia subito un'invalidità permanente.

Sono invece esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

L'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei tempi e delle modalità di corresponsione dei benefici, prevedendo che i benefici di natura economica siano erogati agli aventi diritto in due quote di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, e siano cumulabili con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.

L'articolo 5 dispone la copertura degli oneri finanziari, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 19 ottobre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [615](#)

Art. 7

7.26 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.27 (testo 2)

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Castellone](#), [Lorefica](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.29 (testo 2)

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Martella](#), [Valente](#), [Alfieri](#), [Basso](#), [Bazoli](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [D'Elia](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Irto](#), [La Marca](#), [Lorenzin](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Mirabelli](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Verducci](#), [Verini](#), [Zambito](#), [Zampa](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente: «Ciascuna intesa individua, in un apposito allegato, le disposizioni di legge statale che cessano di avere efficacia, nel territorio regionale, con l'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'intesa.».

7.31 (testo 2)

[Occhiuto](#), [Pirovano](#), [Borghese](#), [Lisei](#), [Spelgatti](#), [Ternullo](#), [Spinelli](#), [De Priamo](#)

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la seguente parola: «Monitoraggio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Monitoraggio)

1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata e alle Camere adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

2. La medesima Commissione paritetica provvede altresì annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. Qualora la suddetta ricognizione evidenzia uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all'andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese ai sensi dell'articolo 5, comma 2, garantendo comunque

l'equilibrio di bilancio e nei limiti delle risorse disponibili. Sulla base dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati rilevati a consuntivo, si procede, di anno in anno, alle conseguenti regolazioni finanziarie relative alle annualità decorse, sempre nei limiti delle risorse disponibili.»

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 159 (pom.) del 24/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024

159ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione* (Seguito dell'esame congiunto e sospensione)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi, mercoledì 24 gennaio.

Il presidente **BALBONI** (*FdI*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge costituzionale n. 935, d'iniziativa governativa, come testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi un orientamento unanime, si passa alla votazione della proposta del relatore.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, annuncia la contrarietà alla proposta del relatore, ritenendo che maggioranza e Governo dovrebbero valutare di sospendere l'*iter* e concordare con le opposizioni un percorso comune.

Sottolinea che il Partito democratico non è pregiudizialmente contrario alla possibilità di rafforzare i poteri del Presidente del Consiglio, tanto che presenterà emendamenti in tal senso, qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base.

Conferma invece che l'elezione diretta del Premier rappresenta una difficoltà insormontabile per la sua parte politica. Rileva tra l'altro una contraddizione negli interventi in replica del relatore e del Ministro, avendo il primo ricordato che il premierato è una forma di presidenzialismo - e su questo

concorda - mentre la rappresentante del Governo ha assicurato che con la riforma in esame si resta nel perimetro del modello di Governo parlamentare.

In realtà, se la sfiducia al Governo determina lo scioglimento delle Camere, è evidente che il Parlamento non dispone di un potere effettivo, se non quello di suicidarsi.

La senatrice [GELMINI](#) (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo della riforma costituzionale di assicurare maggiore stabilità ai Governi, tuttavia sul disegno di legge costituzionale n. 935 sono emerse criticità così significative da richiedere una modifica radicale del testo, che quindi sarebbe preferibile riscrivere *in toto*. Annuncia pertanto un voto contrario sulla proposta del relatore.

Qualora il disegno di legge costituzionale del Governo fosse adottato come testo base, la sua parte politica non si sottrarrà al tentativo di introdurre miglioramenti, con emendamenti volti a riproporre il modello tedesco, con sistema elettorale proporzionale e preferenze, nonché sfiducia costruttiva.

Il senatore [LISEI](#) (*FdI*) sottolinea che, se si considera la sostanza del provvedimento, si deve concludere che il progetto di riforma non indebolisce l'assetto istituzionale vigente né riduce i poteri del Presidente della Repubblica. Inoltre, la forma di Governo parlamentare è confermata, essendo sempre prevista per il Parlamento la possibilità di accordare o revocare la fiducia al Governo.

Ribadisce che l'elezione diretta del Premier è un fattore essenziale della riforma, perché uno degli obiettivi è proprio quello di riconoscere ai cittadini il diritto di scegliere il Presidente del Consiglio. Se le opposizioni ritengono che tale aspetto sia dirimente, sarà difficile individuare un percorso condiviso, anche perché la minoranza sembra perseguire un modello diametralmente opposto a quello in esame, nonostante i tentativi di dialogo compiuti finora da maggioranza e Governo e l'annuncio della disponibilità ad accogliere alcune proposte di modifica.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 Stelle è contrario all'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, poiché il progetto di riforma non si limita a prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma modifica profondamente l'assetto istituzionale del Paese. Per conseguire l'obiettivo della stabilità degli Esecutivi e dell'attuazione delle linee programmatiche, si potrebbero scegliere soluzioni alternative, come quella di rispettare rigorosamente i limiti per la decretazione d'urgenza, di cui al secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, restituendo alle Camere la primazia nell'esercizio della funzione legislativa.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) esprime un voto favorevole all'adozione del testo base proposto dal relatore, che è stato predisposto dal ministro Casellati dopo una lunga fase di interlocuzione con esperti e forze politiche e sociali, nel tentativo di mediare all'interno della maggioranza e con la minoranza.

Sottolinea che vi è stato un ampio dibattito non solo sull'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma anche su altre questioni, su cui è già stata anticipata dal relatore la disponibilità ad accogliere modifiche significative.

Ritiene che sarà impossibile un confronto costruttivo se le forze politiche non rinunciano a strumentalizzare la riforma, per attribuirsi il merito della sua approvazione o bocciatura. Pertanto, invita a discutere nel merito i singoli argomenti, con l'auspicio che le opposizioni intendano accogliere l'apertura offerta dalla maggioranza.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole, ritenendo sufficientemente chiariti i dubbi circa il rischio di incidere sui poteri del Presidente della Repubblica, il quale resta su un piano differente da quello del Presidente del Consiglio, come precisato dal Ministro in sede di replica.

La senatrice [MUSOLINO](#) (*IV-C-RE*) precisa che il disegno di legge costituzionale n. 830, presentato da Italia Viva, ha in comune con il testo d'iniziativa governativa solo l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, ma se ne discosta per molti aspetti.

Considerato che quello che si propone di adottare come testo base presenta numerose criticità, che tra l'altro la maggioranza già si appresta a correggere, per esempio con riferimento al premio di maggioranza e alla staffetta tra Premier eletto ed eventuale sostituto, sarebbe più opportuno ripartire da capo con un nuovo disegno di legge costituzionale, che superi fin dall'inizio le obiezioni più consistenti.

Annuncia pertanto un voto contrario.

La senatrice [PIROVANO](#) (*LSP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole sulla proposta del relatore per l'adozione del testo base, riservandosi di esprimere le considerazioni di merito in sede di esame degli emendamenti. Auspica quindi la possibilità di apportare i correttivi prefigurati dal relatore, al fine di migliorare il testo del disegno di legge governativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) dichiara il proprio voto contrario sull'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 come testo base, ritenendo che sarebbe preferibile modificare prima la legge elettorale, per riavvicinare l'elettorato alla partecipazione alla vita pubblica. Oltre al problema della stabilità degli Esecutivi, infatti, bisognerebbe considerare anche il *deficit* di rappresentanza che ormai si verifica da diversi anni.

A suo avviso, sarebbe un errore pensare di risolvere la crisi della politica attraverso le modifiche costituzionali, soprattutto se la maggioranza pretenderà di procedere senza cercare una sintesi con le opposizioni. Sottolinea che il ricorso ai Governi tecnici, ai quali la sua parte politica non ha mai votato la fiducia, è stato determinato non dai difetti dell'attuale forma di Governo, ma da una crisi del sistema politico molto più complessa, che investe anche i partiti e tutti i corpi intermedi.

In conclusione, ribadisce come la riforma costituzionale non rappresenti la priorità per il Paese.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) annuncia un voto contrario sull'adozione del testo base proposto dal relatore per i motivi già illustrati in discussione generale. Auspica, tuttavia, che sia possibile apportare i miglioramenti annunciati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva l'adozione del disegno di legge costituzionale n. 935 quale testo base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, una volta esauriti gli altri punti all'ordine del giorno, si terrà un Ufficio di Presidenza, per decidere il termine di presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri riunitasi ieri, martedì 23 gennaio, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) precisa di aver richiesto la rimessione in sede plenaria per esprimere la propria preoccupazione in merito alla continua cessione di spazi demaniali, che costituiscono un bene comune soggetto a costante impoverimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(295) Francesca LA MARCA. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti

(919) Francesca LA MARCA. - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Discussione congiunta e rinvio)

Il Presidente [BALBONI](#) (*FdI*), relatore, riferisce sul disegno di legge n. 295, d'iniziativa della senatrice La Marca, che modifica l'articolo 1 della legge n. 91 del 1992 ed estende la cittadinanza italiana alle donne che l'hanno perduta a seguito di matrimonio con cittadini stranieri contratto prima del 1° gennaio 1948.

Riconosce, inoltre, il diritto di cittadinanza ai figli di queste donne nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e ai figli di padri o madri cittadini che hanno perduto la cittadinanza per ragioni di lavoro all'estero, anche se nati prima del 1° gennaio 1948.

Introduce, infine, una specifica procedura per il riconoscimento dello *status* di cittadino italiano ai predetti aventi diritto, che prevede la presentazione di una dichiarazione al sindaco del Comune di residenza o alla competente autorità consolare.

La proposta n. 919, anch'essa d'iniziativa della senatrice La Marca, all'articolo 1, dispone la riapertura - per un periodo di quattro anni - dei termini per la presentazione della dichiarazione volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di coloro che l'hanno persa per naturalizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 91 del 1992.

Ricorda, in proposito, che i termini il riacquisto della cittadinanza per coloro che risiedono all'estero, come previsti dalla predetta legge n. 91 del 1992, sono scaduti con l'ultima proroga il 31 dicembre 1997.

L'articolo 2 reca una modifica all'articolo 9-bis della legge n. 91 del 1992 volta a ridurre da 250 a 200 euro il contributo al pagamento del quale è soggetta la dichiarazione finalizzata al riacquisto della cittadinanza.

Conclude proponendo che i disegni di legge appena illustrati siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 794, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 868 e rinvio)

La relatrice **SPINELLI** (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore Basso, che si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I (Oggetto e ambito di applicazione) comprende gli articoli da 1 a 4.

L'articolo 1 dispone che - ai fini della presente legge - si intendano per "vittime dell'incuria" i soggetti di cui al successivo articolo 2 che si trovino nella condizione di vittime di eventi dannosi conseguenti a carenze, vizi, omissioni nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza, controllo, funzionamento, regolazione di infrastrutture di trasporto e di servizi di trasporto soggetti alla competenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a prescindere dal fatto che tali infrastrutture o servizi siano gestiti o erogati direttamente dallo Stato oppure in regime di concessione o convenzione. L'articolo 2 individua dettagliatamente i soggetti beneficiari delle misure previste dal disegno di legge in commento.

L'articolo 3 dispone che i benefici previsti dal disegno di legge in commento siano riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi richiamati all'articolo 1 e verificatisi successivamente al 13 agosto 2018.

In base all'articolo 4, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, individua gli eventi dannosi di cui all'articolo 1, ai fini del riconoscimento dei benefici introdotti dalla presente legge, con particolare riferimento alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato.

Il Capo II (Misure economiche dirette) comprende gli articoli 5 e 6.

L'articolo 5 dispone l'attribuzione ai soggetti di cui all'articolo 2 di una somma non inferiore a 100.000 euro per fare fronte all'emergenza.

Tale somma è quantificata dal prefetto del luogo di residenza, in ragione delle caratteristiche dell'evento, del numero dei componenti del nucleo familiare e delle effettive esigenze accertate anche in relazione alle condizioni economiche del nucleo stesso e può essere aumentata fino ad un massimo di euro 200.000 per ciascun nucleo familiare.

Viene altresì prevista la possibilità di rateizzare l'erogazione della somma ed è individuato l'ordine di corresponsione tra i vari membri del nucleo familiare.

L'articolo 6 prevede poi che gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui alla presente

legge possano richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano. Rispetto alle somme elargite, è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Tale diritto di rivalsa opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno. Il Capo III (Misure di sostegno) include gli articoli da 7 a 13.

L'articolo 7 prevede che le prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con riferimento alla residenza della vittima, nominino un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge.

Ai sensi dell'articolo 8, ai soggetti di cui all'articolo 2 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale finalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili.

L'articolo 9 stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 2 possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

L'articolo 10 riconosce ai soggetti destinatari delle misure di cui alla presente legge il diritto al collocamento obbligatorio, nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 relativo alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 11 estende ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di contributi figurativi pensionistici previsti dall'articolo 3 della legge n. 206 del 2004 in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di matrice terroristica.

L'articolo 12 riconosce ai soggetti destinatari dei benefici della presente legge le misure in materia di borse di studio previste dall'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 in favore dei figli e degli orfani delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

L'articolo 13 riconosce ai familiari stretti delle vittime degli eventi di cui all'articolo 1 l'onorificenza di "vittima dell'incuria".

Il Capo IV (Misure per cittadini stranieri) comprende gli articoli 14 e 15.

In particolare, in base all'articolo 14, per i cittadini stranieri si applicano le misure economiche dirette di cui al Capo II, con un incremento del 20 per cento delle somme ivi previste.

L'articolo 15 dispone che ai familiari stretti - come individuati dall'articolo 13, comma 2 - dei cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno e deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 1 venga concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi risiedano in Italia da almeno cinque anni.

Infine, il Capo V (Disposizioni finali) include l'articolo 16 sulla copertura finanziaria e l'articolo 17 sull'entrata in vigore della legge.

Rilevata la stretta connessione esistente tra il contenuto della proposta e quello del disegno di legge n. 794, già all'esame della Commissione, propone che siano trattati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) dispone quindi una sospensione della seduta, per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione
(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che - conformemente alle determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza testé svoltosi - il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge n. 935, adottato come testo base, è fissato per le ore 12 di lunedì 5 febbraio 2024.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le sedute già convocate per le ore 20 di oggi, mercoledì 24 gennaio, e per le ore 9 di domani, giovedì 25 gennaio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.3. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 194 (ant.) del 21/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1^a Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

GIOVEDÌ 21 MARZO 2024

194^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri.** - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il **PRESIDENTE** avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti da 3.2000/163 a 3.2000/165 si svolgerà una unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La Commissione prende atto.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che il ruolo del Parlamento è certamente il punto centrale di riflessione per interpretare la riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Le prerogative del Parlamento e delle forze politiche di opposizione appaiono, infatti, profondamente menomate già al giorno d'oggi, in quanto il Governo e la maggioranza stanno già adottando una linea politica coerente con lo spirito della riforma. Emblematica è, sul punto, la vicenda del disegno di legge costituzionale n. **744** (recante modifiche al Titolo V della Costituzione): i suoi contenuti di merito erano stati sostanzialmente condivisi dallo stesso ministro Calderoli, eppure le forze politiche di maggioranza preferirono dare priorità ad un disegno di legge ordinario del Governo sull'autonomia

differenziata il cui testo presentava - secondo quanto emerso nelle audizioni - numerose criticità. Il disegno di legge 744, successivamente, veniva abbinato ad un disegno di legge di iniziativa popolare (A.S. 764), nel frattempo pervenuto al Senato, ma anche in questo caso l'opzione prescelta dalla maggioranza fu quella di disgiungere l'esame dei due testi al fine di far proseguire solo l'*iter* di quello ad iniziativa popolare (poi respinto dall'Assemblea). Infine, nella seduta notturna di ieri, in soli dieci minuti, il disegno di legge n. 744 è stato esaminato e irrimediabilmente caducato a seguito dell'approvazione di due emendamenti interamente soppressivi dei suoi due articoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi a quanto rilevato dal senatore Giorgis, osserva che sarebbe stato più corretto, dal punto di vista istituzionale, consentire che il disegno di legge n. 744 potesse essere esaminato dall'Assemblea ed eventualmente respinto in quella sede, senza pertanto procedere, nel corso dell'esame in Commissione, all'approvazione degli emendamenti soppressivi.

La vicenda evocata dal senatore Giorgis non può inoltre che confermare le preoccupazioni, più volte rimarcate dalle forze politiche di opposizione, sulla grave diminuzione delle prerogative del Parlamento, che sarebbe ulteriormente accentuata in caso di approvazione della riforma costituzionale iscritta all'ordine del giorno.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge n. 935 non farà altro che aggravare il problema democratico italiano, già oggi connotato da un potere esecutivo che abusa profondamente dello strumento della decretazione d'urgenza e che riduce l'iniziativa parlamentare in uno spazio quasi inesistente.

Il confinamento dell'iniziativa parlamentare in spazi ristretti, peraltro, potrebbe risultare dannoso anche per lo stesso Governo, che si priverebbe di un importante contributo conoscitivo in relazione alle concrete situazioni dei territori (con i quali, per contro, il singolo parlamentare ha un costante rapporto, recependo continuamente le istanze delle singole comunità) e che si porrebbe, conseguentemente, in una posizione ancora più lontana dal cittadino.

Risponde agli intervenuti il ministro ALBERTI CASELLATI, precisando che la crisi del modello parlamentare dura da almeno 20 anni e che, nonostante questo, la centralità del Parlamento resta sempre attenzionata dalla politica del Governo e dalla maggioranza. Sotto tale aspetto, richiama altresì la propria esperienza quale Presidente del Senato nella scorsa legislatura, ricordando di essersi sempre adoperata per garantire le prerogative parlamentari e di aver stigmatizzato l'abuso della decretazione d'urgenza.

Il Governo, altresì, ha sempre prestato attenzione alle istanze e alle esigenze del cittadino, come attestato dai numerosi provvedimenti emanati a sostegno delle famiglie e delle realtà imprenditoriali. Da ultimo, spicca l'ampia legittimazione internazionale ottenuta dall'Esecutivo in carica, attestata, ad esempio, dal fatto che l'Italia risulta, ad oggi, l'unico Paese dell'Unione europea ad aver già fatto richiesta per la concessione della quinta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/163, 3.2000/164 e 3.2000/165.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/185 a 3.2000/193 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa che i subemendamenti in questione mirano a far sì il Presidente del Consiglio eletto goda di un consenso effettivamente maggioritario.

Il disegno di legge n. 935 presenta infatti una grave lacuna, non essendo prevista alcuna disposizione sulle modalità di elezione del Presidente del Consiglio (come, ad esempio, la fissazione di una soglia minima di voti da ottenere e regole certe per un eventuale ballottaggio tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti, qualora la predetta soglia non sia raggiunta). Tali disposizioni, considerata la particolare importanza della carica, non potrebbero inoltre essere contenute in una legge ordinaria, stante il loro valore costituzionale.

Qualora il disegno di legge fosse approvato senza modificazioni sul punto, l'Italia diventerebbe

pertanto l'unica democrazia europea dove il Presidente del Consiglio verrebbe eletto senza ottenere la maggioranza assoluta dei votanti, sulla scia del discutibile modello argentino.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) condivide le osservazioni del senatore Parrini, osservando altresì che non appare possibile valutare nel merito gli effetti della riforma senza conoscere preventivamente il sistema di elezione del Presidente del Consiglio e del Parlamento.

Sotto questo aspetto, sarebbe pertanto assai opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/185, 3.2000/186, 3.2000/187, 3.2000/188, 3.2000/189, 3.2000/190, 3.2000/191, 3.2000/192 e 3.2000/193.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/194 a 3.2000/209 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, si pone problematicamente sulle osservazioni poc'anzi formulate dal ministro Alberti Casellati. Le dichiarazioni secondo cui anche le forze politiche di maggioranza avrebbero a cuore la centralità dell'istituzione parlamentare non appaiono infatti suffragate dalle disposizioni del disegno di legge n. 935, che configurano un Parlamento mortificato e subalterno al Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Giorgis, osserva che il Governo e la maggioranza dovrebbero assumere una posizione definita sul punto, affinché il cittadino possa avere una chiara percezione delle varie tesi sostenute nel dibattito politico (al fine di poter esercitare responsabilmente il proprio voto nel successivo *referendum* costituzionale).

Il disegno di legge all'esame della Commissione, infatti, non tutela affatto le prerogative parlamentari, puntando, per contro, a un accentramento di poteri in capo al Presidente del Consiglio, al fine di garantire una maggiore governabilità.

[Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/194, 3.2000/195, 3.2000/196, 3.2000/197, 3.2000/198, 3.2000/199, 3.2000/200, 3.2000/201, 3.2000/202, 3.2000/203, 3.2000/204, 3.2000/205, 3.2000/206, 3.2000/207, 3.2000/208 e 3.2000/209.](#)

[Il PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/210 a 3.2000/225 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*), pur non contestando la legittimità di avviare processi riformatori in linea con il programma politico presentato ai propri elettori, osserva che l'atteggiamento dei partiti di maggioranza potrebbe comunque essere più costruttivo e orientato al dialogo.

Inoltre, le ragioni portate a sostegno della riforma costituzionale all'esame della Commissione cozzano contro un articolato che, in concreto, esalta eccessivamente la figura del Presidente del Consiglio a discapito del Parlamento e del Presidente della Repubblica (ridotti ad organi puramente ancillari al primo), con grave compromissione dell'equilibrio democratico tra i poteri dello Stato. Non si vede infatti per quale ragione, nel quadro delineato dalla riforma, il Presidente del Consiglio debba sentire l'esigenza di rapportarsi con le Camere su base paritaria. L'equilibrio democratico, inoltre, risulta ulteriormente vulnerato dalla possibilità di eleggere un Presidente del Consiglio che non rappresenti la maggioranza assoluta dei votanti, bensì una sparuta minoranza.

Conclude preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), richiamando alcune osservazioni precedentemente svolte dal senatore Parrini, osserva che, anche nel modello argentino, sono comunque presenti dei contrappesi volti a limitare la preminenza del potere esecutivo, come attestato dal recente voto negativo espresso dal Senato di quel Paese su un importante provvedimento economico presentato dal governo.

Il disegno di legge n. 935, per contro, configura un Parlamento eletto per trascinarsi e tramite un premio di maggioranza, ossia strutturalmente incapace di esercitare le proprie prerogative.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*) la grave carenza del disegno di legge n. 935 risiede proprio nell'assenza di efficaci contrappesi alla somma di poteri cumulata in capo al Presidente del Consiglio,

configurando - nei fatti - una sorta di "dittatura" a tempo determinato.

La strategia comunicativa del Governo e della maggioranza insiste nel tacere queste problematiche, fornendo al cittadino una visione distorta dei fatti, attraverso un uso manipolativo delle parole.

Questo atteggiamento, però, è particolarmente grave. Infatti, a fronte di una crisi democratica che dura da almeno un trentennio, si dovrebbe, per contro, operare nello spirito dell'articolo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (che richiama, per l'appunto, i principi dello stato di diritto), dando più spazio e rilevanza all'iniziativa parlamentare.

Con separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 3.2000/210, 3.2000/211, 3.2000/212, 3.2000/213, 3.2000/214, 3.2000/215, 3.2000/216, 3.2000/217, 3.2000/218, 3.2000/219, 3.2000/220, 3.2000/221, 3.2000/222, 3.2000/223, 3.2000/224 e 3.2000/225.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/226 a 3.2000/241 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce la necessità di conoscere le modalità di elezione del Presidente del Consiglio: appare infatti contraddittorio che, nella Costituzione, non venga disposto nulla al riguardo, in palese contrasto con quanto previsto nella totalità degli ordinamenti occidentali.

Un altro elemento critico, strettamente connesso a quello poc'anzi descritto, si rinviene nel testo dell'emendamento 4.2000 che, nel caso di revoca della fiducia all'Esecutivo, prevede l'immediato scioglimento delle Camere configurando - di fatto - una forma di governo presidenziale. Anche questo dato, peraltro, smentisce clamorosamente le dichiarazioni poc'anzi rese dal ministro Alberti Casellati. Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Il [PRESIDENTE](#) osserva incidentalmente che le dichiarazioni rese dal ministro Alberti Casellati non sembrano smentite.

Dissente il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP).

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il disegno di legge n. 935 introduce un modello, definibile come "neo-parlamentare", che resta comunque incentrato sul rapporto di fiducia intercorrente tra il Presidente del Consiglio eletto e le due Camere.

Dissentono i senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [VALENTE](#) (PD-IDP), osservando che la previsione dello scioglimento delle Camere a seguito del voto di sfiducia inibisce, di fatto, ogni loro prerogativa.

Replica a sua volta il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che la suddetta previsione non inibisce i poteri del Parlamento, ma garantisce invece che il ricorso all'istituto della sfiducia sia esercitato in maniera più responsabile, senza avere riguardo a fattori politici contingenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il disegno di legge n. 935 configura, nei fatti, una sistema di tipo presidenziale privo peraltro dei necessari contrappesi.

Il ministro ALBERTI CASELLATI precisa che il nuovo assetto costituzionale non appare assimilabile ad una repubblica presidenziale, bensì a diverse forme di parlamentarismo, come ad esempio quella britannica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) dissente profondamente dalle osservazioni formulate dalla rappresentante del Governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che, stando a quanto riportato oggi stesso dagli organi di stampa, il ministro Calderoli avrebbe dichiarato che il disegno di legge costituzionale verrà direttamente calendarizzato in Assemblea senza che la Commissione abbia potuto terminare i propri lavori con il conferimento del mandato al relatore.

Ciò darebbe luogo, a suo avviso, ad una crisi politico-istituzionale assai grave.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che le dichiarazioni rese dal ministro Calderoli sono puramente personali e quindi non assimilabili alla formulazione di un indirizzo politico.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) auspica che il Governo e la maggioranza smentiscano puntualmente quanto dichiarato dal ministro Calderoli.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) osserva che sarebbe necessario, da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza, chiarire il punto fugando ogni dubbio. In caso contrario, l'intento sarebbe fin troppo chiaro, ossia terminare rapidamente l'esame in prima lettura, in chiave di

propaganda elettorale per le prossime elezioni europee. L'attuale legislatura, infatti, è appena agli inizi e non sussistono ragioni valide per imprimere all'*iter* accelerazioni improvvise.

Peraltro, per la prima volta nella storia della Repubblica, un disegno di legge costituzionale verrebbe esaminato in prima lettura senza il conferimento del mandato al relatore in Commissione: ciò concretizzerebbe una forzatura clamorosa e una grave mortificazione delle prerogative parlamentari. Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), intervenendo anche in qualità di relatore sul provvedimento, assicura che è sua ferma intenzione adoperarsi in ogni modo possibile affinché il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno concluda normalmente il proprio *iter* presso la Commissione.

I lavori sono infatti improntati ad un andamento costruttivo, ordinato e fondato sul rispetto reciproco tra le forze politiche e non sussiste, al momento, alcuna ragione materiale tale da impedire alla Commissione di concludere l'esame in tempi ragionevoli.

Con distinte votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 3.2000/226, 3.2000/227, 3.2000/228, 3.2000/229, 3.2000/230, 3.2000/231, 3.2000/232, 3.2000/233, 3.2000/234, 3.2000/235, 3.2000/236, 3.2000/237, 3.2000/238, 3.2000/239, 3.2000/240 e 3.2000/241.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che i subemendamenti da 3.2000/242 a 3.2000/257 si differenziano soltanto in relazione ai *quorum* richiesti per la validità delle votazioni.

Propone pertanto di svolgere un'unica dichiarazione di voto, cui seguiranno distinte votazioni.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime innanzitutto apprezzamento per quanto poc'anzi rappresentato dal Presidente in ordine alle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal ministro Calderoli.

Osserva inoltre che, nella XVII legislatura, la riforma costituzionale del 2016 giunse sì all'esame dell'Assemblea senza il mandato al relatore, ma non si trattava di un esame in prima lettura. Sul corretto svolgimento dell'*iter* incise inoltre l'abnorme numero di emendamenti (nell'ordine dei milioni), presentati dall'opposizione *pro tempore*.

Dissente infine dalle osservazioni formulate dal ministro Alberti Casellati, rilevando che la riforma opera un totale ribaltamento degli equilibri costituzionali e stringerà il Parlamento nella morsa di un ricatto politico: il voto di sfiducia contro un Presidente del Consiglio munito di legittimazione popolare, infatti, costituirebbe di per sé un tradimento del mandato ricevuto dagli elettori, dando luogo a un'evidente contraddizione.

Conclude preannunciando il voto favorevole della propria parte politica.

Ad avviso del senatore [CATALDI](#) (*M5S*), il disegno di legge costituzionale iscritto all'ordine del giorno configura il rapporto di fiducia tra il Governo e il Parlamento in maniera eccessivamente rigida. La disposizione che impone lo scioglimento delle Camere in caso di sfiducia al Governo non tiene conto, infatti, delle possibilità di sopravvenuta indegnità del *premier* o di impedimento dello stesso per le quali andrebbe definito uno specifico regime di eccezione.

La senatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*) osserva che la normativa in vigore per la Regione Sicilia prevede espressamente lo scioglimento automatico dell'Assemblea regionale in caso di sfiducia alla giunta e che ciò, in concreto, non ha mai dato luogo ad una lesione delle prerogative del potere legislativo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) ribadisce il proprio avviso contrario sulle osservazioni e le precisazioni rese dalla rappresentante del Governo nel corso della seduta, formulate altresì con toni a tratti populistici.

Replica il ministro ALBERTI CASELLATI, osservando che le proprie dichiarazioni sono sempre state aderenti al dibattito e mai offensive nei confronti degli intervenuti né improntate a toni populistici.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi i subemendamenti 3.2000/242, 3.2000/243, 3.2000/244, 3.2000/245, 3.2000/246, 3.2000/247, 3.2000/248, 3.2000/249, 3.2000/250, 3.2000/251, 3.2000/252, 3.2000/253, 3.2000/254, 3.2000/255, 3.2000/256 e 3.2000/257.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. - Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione

dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale
(868) BASSO e altri. - Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di
infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) (*FdI*), in sostituzione della relatrice Spinelli, dopo aver riepilogato le precedenti fasi dell'esame, invita la Commissione a pronunciarsi sulla possibilità di assumere uno dei disegni di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dei lavori.

Ad avviso della senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) sarebbe opportuno, prima di avviare il dibattito, procedere all'audizione dell'associazione dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi di Genova.

Il [PRESIDENTE](#) reputa fondata la proposta della senatrice Valente, prospettando la possibilità di svolgere la predetta audizione nella settimana successiva a Pasqua.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) osserva che in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sarebbe maturato l'orientamento a non prolungare i lavori dell'Assemblea oltre il prossimo mercoledì.

Invita pertanto la Presidenza a tenerne conto, ai fini della determinazione del calendario dei lavori della Commissione per la prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sollecita la Presidenza ad attivarsi affinché la Commissione giustizia renda il proprio parere sul testo unificato dei disegni di legge [427](#), [731](#), [888](#) e [891](#), recanti la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato, al fine di poterne proseguire l'*iter*.

Il [PRESIDENTE](#), nel rammentare di aver già effettuato le sollecitazioni richieste, avverte di avere un'interlocuzione in corso con il vice ministro Sisto al fine di superare alcune problematiche di formulazione tecnica.

Apprezzate le circostanze, propone quindi di sconvocare l'odierna seduta già convocata per le ore 13 e di aggiornare i lavori alle ore 11 di martedì 26 marzo.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 13, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 203 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

203ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

indi del Vice Presidente

[TOSATO](#)

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. [935](#) e [830](#).

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(935\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica](#)

[\(830\) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione](#)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, mercoledì 3 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'attuale formulazione dell'articolo 4 solleva molteplici dubbi, soprattutto con riferimento alle dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto. Non è chiaro, infatti, se il Presidente della Repubblica possa non accogliere la proposta di scioglimento delle Camere. Se è vero, come ha ribadito il Ministro, che non sono stati intaccati i poteri del Capo dello Stato, allora si deve concludere che questi possa anche respingere la richiesta di scioglimento. A questo punto, si potrebbe paradossalmente ipotizzare che il *Premier* sollevi un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per mancato adempimento di un obbligo costituzionale da parte della

Presidente della Repubblica.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che l'emendamento 4.2000 presenta alcune ambiguità, derivanti da una contraddizione di fondo irrisolta. La maggioranza, infatti, adotta il sistema dell'elezione diretta ma tenta di nascondere gli aspetti che potrebbero risultare più invisi all'opinione pubblica e che determinerebbero, in realtà, il superamento della forma di governo parlamentare. Sarebbe preferibile, allora, optare per il presidenzialismo con un equilibrato sistema di contrappesi, come quello statunitense. A suo avviso, invece, il secondo e il terzo comma dell'emendamento lasciano trasparire i contrasti che vi sono fra due delle componenti della maggioranza.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di scrivere le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, in modo chiaro, per evitare che si prestino a diverse interpretazioni. Il nuovo articolo 4, come risulterebbe dall'emendamento 4.2000 del Governo, reca una contraddizione in sé, poiché assegna un potere di mera proposta di scioglimento delle Camere al Presidente del Consiglio, a cui però il Presidente della Repubblica è chiamato a corrispondere. Nel ricordare che il criterio prioritario per l'interpretazione delle disposizioni, secondo l'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale (cd. "preleggi"), è quello letterale, ritiene che, se si accede all'ipotesi per cui il Capo dello Stato possa valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere allo scioglimento, bisognerebbe sostituire la parola "dispone" con le parole "può disporre".

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/6, 4.2000/7 e 4.2000/8 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 hanno contenuto quasi analogo. Pertanto, su di essi si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, come già ricordato dal Presidente, la dottrina si è divisa sull'interpretazione della disposizione relativa all'ipotesi delle dimissioni volontarie. A suo avviso, sarebbe opportuno sospendere i lavori, per riscrivere l'articolo 4, precisando la procedura da applicare in caso di sconfitta del Governo su un provvedimento su cui sia stata posta la questione di fiducia. Su tale aspetto, chiede di conoscere l'opinione della maggioranza.

In esito a distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/10 e 4.2000/9 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) osserva che l'emendamento 4.2000 suscita molti dubbi interpretativi. Per esempio, non è chiaro quali siano le conseguenze della mancata approvazione della questione di fiducia posta su un determinato provvedimento. Secondo alcuni esponenti della maggioranza, il Governo potrebbe addirittura riproporre l'atto. Secondo un'altra interpretazione, il Presidente del Consiglio dovrebbe dimettersi con conseguente scioglimento delle Camere, oppure si potrebbe conferire un nuovo incarico a un parlamentare - o anche a più d'uno - collegato al *Premier* dimissionario. Formula quindi considerazioni critiche, in quanto, a suo avviso, si costituzionalizza il carattere extraparlamentare della crisi di governo.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) concorda con il senatore Giorgis, evidenziando che la disposizione è scritta in modo confuso e questo renderà più difficoltoso anche il pronunciamento degli elettori in occasione del *referendum* costituzionale. Tra l'altro, la sconfitta dell'Esecutivo per mancata approvazione della fiducia su un singolo provvedimento è la fattispecie più frequente che attualmente provoca la caduta dei Governi.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) rileva che l'articolo 4 del testo in esame, nonostante la modifica proposta dal Governo, appare confuso, perché rispecchia le diverse istanze all'interno della maggioranza. Infatti, in caso di voto contrario sulla questione di fiducia posta su un determinato provvedimento, il partito del Presidente del Consiglio preferisce il meccanismo dell'*aut simul stabunt aut simul cadent*, mentre la Lega opta per il conferimento dell'incarico a un parlamentare eletto in collegamento con il *Premier*.

Sarebbe quindi opportuna una pausa di riflessione, per apportare le necessarie modifiche, cercando di scrivere la norma senza tenere in considerazione gli interessi di singoli partiti o addirittura di

specifiche persone.

Posto congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/14 e 4.2000/17 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/66 e 4.2000/69, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/1,5 nonché sui subemendamenti 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD-IDP) sottolinea che i subemendamenti in esame ripropongono il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica, il quale, in caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio, conferisce l'incarico a un nuovo Presidente del Consiglio, dopo aver consultato i Gruppi parlamentari. Ritiene inaccettabile ridurre i margini di discrezionalità del Capo dello Stato, che per la sua autorevolezza è la figura più adatta a gestire una eventuale crisi di governo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) formula considerazioni critiche sulla previsione del Governo di ridurre la discrezionalità del Presidente della Repubblica, che non avrà più potere decisionale in merito allo scioglimento delle Camere, dato che il suo risulterà essere un atto vincolato conseguente alla proposta del Presidente del Consiglio.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) sottolinea che i dubbi interpretativi sull'articolo 4 sono stati espressi, nel corso delle audizioni, proprio dagli esperti più favorevoli alla riforma, quindi non sono frutto di posizioni preconcepite.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/11, 4.2000/12, 4.2000/13 e 4.2000/15 sono respinti.

Successivamente, con contestuale votazione, sono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/67, 4.2000/68, 4.2000/70 e 4.2000/71.

Il presidente [TOSATO](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 e sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che la formulazione dell'articolo 4 suscita incertezze interpretative. Sarebbe opportuno esplicitare che, in caso di sconfitta dell'Esecutivo su un provvedimento sul quale sia stata posta la questione di fiducia, si applichi il secondo comma, che disciplina la fattispecie delle dimissioni volontarie. Tuttavia, vi sarebbe poi una contraddizione con il terzo comma. Chiede quindi chiarimenti sull'ipotesi del subentro del secondo *Premier*.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con il senatore Parrini sulla necessità di un chiarimento sull'interpretazione corretta dell'emendamento 4.2000.

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, precisa che, nel caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, secondo il meccanismo *aut simul stabunt aut simul cadent*. Nell'ipotesi invece che il Governo non ottenga la fiducia su un provvedimento, è necessario verificare se il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento si sia interrotto irreparabilmente, attraverso una informativa parlamentare, in quanto, in effetti, potrebbe trattarsi anche di un mero incidente di percorso. Le dimissioni del Presidente del Consiglio conseguenti alla mancata approvazione della fiducia potrebbero peraltro essere assimilabili a quelle volontarie, in quanto, secondo un orientamento dottrinale, sarebbero dovute politicamente ma non giuridicamente. Pertanto, l'ipotesi prefigurata dalle opposizioni ricade, a suo avviso, nell'ambito applicativo del secondo comma del nuovo articolo 4.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che, con l'emendamento 4.2000, il Governo ha inteso recepire alcuni dei rilievi sollevati dalle opposizioni e dai costituzionalisti auditi, in particolare sul rischio che il secondo *Premier* disponga di poteri più incisivi di quello eletto.

Innanzitutto, l'emendamento disciplina anche le ipotesi di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio, ampliandole ai casi in cui decida di lasciare l'incarico, per esempio per motivi personali.

Altresì, se la fiducia è revocata mediante mozione motivata, si prevede lo scioglimento delle Camere, essendo il *Premier* eletto direttamente dal popolo. In caso invece di dimissioni volontarie, il Presidente

del Consiglio, previa informativa parlamentare per esplicitare le ragioni delle proprie dimissioni, ha due opzioni: entro sette giorni può proporre al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere oppure può ricevere un nuovo incarico o lasciare che questo sia conferito a un altro esponente della maggioranza.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/16 e 4.2000/19 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/64 e 4.2000/65, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ritiene che la mancata approvazione della questione di fiducia non sia assimilabile ad un mero incidente di percorso. Sul punto, dissente dall'interpretazione fornita dal Presidente, pur apprezzando lo sforzo argomentativo. Rifacendosi poi all'esperienza costituzionale tedesca e svedese, sottolinea l'assurdità del fatto che un *premier* dimissionario possa richiedere lo scioglimento delle Camere. A sostegno di tale argomentazione, cita l'articolo 68 della Costituzione tedesca.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, secondo le opposizioni, il Presidente del Consiglio che si sia dimesso non può chiedere lo scioglimento. Osserva, tuttavia, che un *Premier* dimissionario resta in carica finché non è sostituito.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (IV-C-RE) sottolinea, preliminarmente, che l'emendamento 4.2000 recepisce le considerazioni critiche solo di una parte delle opposizioni, tralasciando di considerare le soluzioni alternative proposte da Italia Viva con il disegno di legge costituzionale n. 830, il cui esame è congiunto a quello del Governo.

Osserva che, con l'emendamento 4.2000, che introduce in Costituzione la figura del secondo *Premier*, il destino del Governo sarà sottratto alla volontà popolare e del Parlamento e sarà deciso esclusivamente dai *leader* dei partiti di maggioranza, soprattutto di quelli determinanti ai fini della sopravvivenza della maggioranza medesima. In tal modo, si rende strutturale proprio quell'elemento di condizionamento e di ricatto che la maggioranza vorrebbe evitare attraverso l'elezione diretta del Capo del Governo. Anticipa pertanto il voto contrario del proprio gruppo sull'emendamento del Governo.

Il senatore [LISEI](#) (Fdi) evidenzia che la riformulazione dell'articolo 4, attraverso l'emendamento del Governo, è volta a eliminare quelle rigidità sistemiche che, secondo i costituzionalisti, erano presenti nel testo originario. In particolare, si attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di chiedere lo scioglimento delle Camere, che prima non era previsto. È comunque mantenuto un margine per gestire la crisi, in modo che possa essere reincaricato lo stesso Presidente del Consiglio dimissionario oppure un parlamentare della maggioranza, nel caso di dimissioni per motivi personali o familiari, come avvenuto di recente in Finlandia.

Pertanto, pur considerando la possibilità di apportare ulteriori correttivi su aspetti formali o linguistici, ritiene soddisfacente il nuovo testo dell'articolo 4, perché rafforza il Presidente del Consiglio e introduce una maggiore flessibilità, disciplinando fattispecie che prima non erano previste.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/63 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) dispone una breve sospensione della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,55, riprende alle ore 11,10.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP), nel prendere atto dell'interpretazione fornita dal Ministro sull'emendamento 4.2000, ritiene che sarebbe stato più semplice sopprimere, al primo comma, l'inciso: «mediante mozione motivata», a meno che questa soluzione non sia stata individuata come forma di mediazione tra le due principali componenti della maggioranza. Infatti, in assenza di tale precisazione, sarebbe stato evidente che il potere è concentrato nella figura del Presidente del Consiglio e che la sconfitta su una questione di fiducia comporterebbe automaticamente la caduta del Governo. A suo

avviso, quindi, si tratta in realtà di dimissioni dovute e non volontarie. Dal punto di vista politico, critica l'approccio della maggioranza che cerca di adattare le norme costituzionali alle situazioni contingenti attuali.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, osserva che la modifica proposta dal senatore Giorgis comporterebbe lo scioglimento delle Camere anche nei casi in cui il Governo abbia un incidente di percorso. Al contrario di quanto sostenuto dal senatore Borghi, l'applicazione del *aut simul stabunt aut simul cadent* non è opportuna in tutti i casi, in quanto il valore prioritario è quello della stabilità. Se il Governo è sconfitto su un voto di fiducia, ma la maggioranza è comunque coesa, è preferibile non interrompere la legislatura, per portare a compimento la realizzazione del programma votato dagli elettori.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/21 e 4.2000/73 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22, nonché sui subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) sottolinea che, rispetto alla stabilità, il valore della democrazia è più importante e si basa su equilibri che si riflettono a loro volta sui principi dello Stato di diritto, in primo luogo sulla separazione dei poteri. Piuttosto che potenziare il Governo, assegnando di fatto al Presidente del Consiglio il potere di scioglimento delle Camere, sarebbe opportuno rafforzare il Parlamento, quale sede del dialogo democratico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ribadisce l'invito a correggere la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che risulta contraddittoria e poco chiara almeno in tre punti. Innanzitutto, prevede che un Presidente del Consiglio sfiduciato, dopo che si è dimesso, possa proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica. In altri ordinamenti ciò è consentito, ma prima che il *Premier* si sia dimesso. In secondo luogo, ritiene non convincente l'interpretazione del Presidente circa la volontarietà delle dimissioni, mentre non è disciplinata la prassi attuale per cui il Capo del Governo si reca dal Presidente della Repubblica per le consultazioni. Infine, il significato della previsione per cui il Capo dello Stato si limita a disporre lo scioglimento richiesto dal Presidente del Consiglio non è incontrovertibile.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*) ribadisce che lo scioglimento disposto dal Presidente della Repubblica a seguito della richiesta del Presidente del Consiglio rappresenterebbe un atto vincolato.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) replica che in tal caso quella del Presidente del Consiglio non sarebbe una mera proposta e quindi sarebbe necessario sostituire le parole: «può proporre».

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/20 e 4.2000/22 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/72 e 4.2000/74, che risultano respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza dei subemendamenti in esame, con cui si propone che le Camere conservino un margine di manovra per determinare l'indirizzo di governo del Paese, respingendo l'automatismo dello scioglimento previsto dall'emendamento governativo. Il Presidente della Repubblica, infatti, procede allo scioglimento delle Camere solo qualora il Parlamento non accordi la fiducia a un altro Governo entro un periodo determinato.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene condivisibili le proposte in esame, che tolgono alcune rigidità ai meccanismi previsti dal testo del Governo e restituiscono un margine di discrezionalità al Parlamento. Con distinte votazioni, i subemendamenti 4.2000/24, 4.2000/25, 4.2000/26, 4.2000/75, 4.2000/76 e 4.2000/77 sono respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto,

ferma restando l'espressione di votazioni distinte.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame tentano di conservare margini di flessibilità per consentire alla forma di governo di adattarsi al susseguirsi di mutamenti sociali e politici. A suo avviso, non è corretto prevedere che l'indirizzo politico debba essere cristallizzato e applicato in ogni caso anche dal Presidente del Consiglio subentrante, senza tenere conto di eventuali nuovi accadimenti.

Critica inoltre l'atteggiamento svalutativo della maggioranza nei confronti del rigore lessicale indispensabile per le disposizioni, soprattutto quelle costituzionali, per evitare che l'interpretazione del testo sia nella disponibilità di chi detiene il potere, che, invece, dovrebbe trovare un limite proprio nelle disposizioni scritte.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 4.2000/27, 4.2000/28, 4.2000/29, 4.2000/78, 4.2000/79 e 4.2000/80 sono respinti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/30.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea che il subemendamento propone di introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva per evitare le cosiddette crisi di governo al buio e gli accordi poco trasparenti tra forze politiche per risolverle. Si tratta, tra l'altro, di un meccanismo già collaudato in democrazie occidentali mature come la Spagna e la Germania. Ciò dimostra che, se ci fosse stata la volontà politica di coinvolgere tutte le forze politiche nel dibattito sulle riforme costituzionali, probabilmente si sarebbe trovata una soluzione condivisa.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), nel concordare con la senatrice Maiorino, osserva che la sfiducia costruttiva è un istituto ampiamente sperimentato e consente di assicurare maggiore stabilità agli Esecutivi. Ritene che, nel modificare la Costituzione, si dovrebbe tenere presente l'interesse generale con il medesimo spirito dell'Assemblea Costituente, che fu consapevole della necessità di sottrarre la Carta costituzionale alle situazioni contingenti e alla dialettica tra singoli partiti.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/30 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/31 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/36.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che, con la proposta in esame, si consente che il Presidente della Repubblica, in caso di sfiducia al Governo, possa valutare se conferire l'incarico ad altra persona, con una formulazione semplice che non lascia adito a dubbi interpretativi. Si prevede quindi che il Capo dello Stato consulti le forze politiche, tenga conto dell'opinione dei parlamentari, che si assumono la responsabilità davanti agli elettori, e individua la persona più adeguata all'incarico, che non deve essere necessariamente un senatore o un deputato.

Ritiene inopportuno che la maggioranza respinga ogni proposta alternativa rispetto all'assetto costituzionale previsto nel programma elettorale. Nelle democrazie costituzionali, il partito o la coalizione che vince le elezioni ha il diritto e dovere di governare, non di modificare la Costituzione sulla base dei rapporti di forza. Ribadisce quindi le proprie critiche al testo presentato dal Governo, che marginalizza il Parlamento, svaluta la democrazia rappresentativa e concentra tutti i poteri in una sola persona, in antitesi con i principi del pensiero liberale, molto attento alla limitazione dei poteri.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/36 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/37 e 4.2000/38 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa alla votazione del 4.2000/39.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) rileva che le proposte in esame mirano a rafforzare il Parlamento, secondo una visione alternativa, quindi non limitandosi a esprimere il dissenso nei confronti del testo del Governo, che è frutto di un compromesso politico tra i partiti della maggioranza, esplicitato negli articoli 3 e 4 del disegno di legge costituzionale. Infatti, l'articolo 3 propone l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e quindi un impianto diverso dalla forma di governo parlamentare, mentre l'articolo 4 non riesce a stabilire i contrappesi che sarebbero necessari. Basti pensare all'architettura istituzionale degli Stati Uniti, dove il Presidente non può prevalere sul Congresso e non può determinarne lo scioglimento.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) dissente dalle affermazioni del Ministro, secondo cui il testo in esame

non intaccherebbe i poteri del Presidente della Repubblica. Attualmente, infatti, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, avendo apprezzato le circostanze politiche, mentre, secondo l'impianto della riforma governativa, il suo atto è vincolato e determinato da automatismi non condivisibili.

Nel criticare l'indisponibilità della maggioranza a tenere conto dei rilievi delle opposizioni, ribadisce che la forma di governo regionale e comunale non può essere applicata a livello nazionale, dove ci sono tre elementi che mancano a livello locale: il Presidente della Repubblica, il potere di revisione costituzionale, la Corte costituzionale.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) ritiene inaccettabile un testo che prevede un vincolo per i poteri del Presidente della Repubblica, riducendone le prerogative a compiti cerimoniali, mentre lascia ampio margine di discrezionalità al Presidente del Consiglio.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/39 è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/40 e 4.2000/41 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/42 e 4.2000/43, che risultano respinti.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, stante l'analogia di contenuto, sui subemendamenti 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46 e 4.2000/47 si svolgerà un'unica dichiarazione di voto, ferma restando l'espressione di votazioni distinte. Al riguardo fa presente che il riferimento ai senatori a vita, alla luce della riforma in oggetto, deve intendersi limitato agli ex Presidenti della Repubblica.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ribadisce che il parere contrario del relatore e del Governo sulle proposte di modifica in esame dimostra che, diversamente da quanto sostenuto, i poteri del Presidente della Repubblica subiscono una incisiva limitazione, tanto da ridursi a compiti meramente notarili.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) concorda con le considerazioni del senatore Parrini, sottolineando che l'articolo 4 del disegno di legge costituzionale sottrae al Presidente della Repubblica la possibilità di gestire la crisi di governo. È vero che nel modello tedesco, cui si ispirano gli emendamenti delle opposizioni, il Presidente federale ha poteri limitati rispetto a quelli attuali del Presidente della Repubblica, ma si tratta di un'architettura istituzionale che privilegia il sistema dei partiti. La riforma proposta dal Governo, invece, riduce le prerogative del Capo dello Stato a vantaggio del *Premier*.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) sottolinea che, come ribadito dal Ministro, anche con la riforma costituzionale il Presidente della Repubblica resta il garante dell'unità nazionale e conserva altri poteri, che non vengono toccati, per esempio la promulgazione delle leggi e l'emanazione di decreti e regolamenti, nonché la nomina di cinque membri della Corte costituzionale, il comando delle Forze armate e la ratifica dei trattati internazionali. A suo avviso, vengono limitati quei poteri che nella prassi si sono estesi eccessivamente "a fisarmonica", come è stato rilevato da diversi costituzionalisti auditi.

Nel replicare al senatore Giorgis, ritiene che il Governo abbia la responsabilità di garantire la stabilità e rispondere alle esigenze di una società che cambia e richiede risposte sempre più veloci, non solo per quanto riguarda le istanze di tipo amministrativo, ma anche con una proiezione più ampia, che riguarda la soluzione dei problemi strutturali del Paese.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/44 e 4.2000/45 sono respinti.

Successivamente, con unica votazione, vengono respinti i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/46 e 4.2000/47.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza sulla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle determinazioni sulla programmazione dei lavori per le prossime settimane, adottate nell'Ufficio di Presidenza da poco conclusi.

Martedì 9 aprile alle ore 14, in sede di Ufficio di Presidenza allargato a tutti i senatori, si svolgeranno le audizioni delle associazioni dei familiari delle vittime del crollo del Ponte Morandi, al fine di acquisire elementi istruttori nell'ambito dell'esame degli Atti Senato nn. [794](#) e [868](#) (*Elargizioni benefiche vittime incuria*). Mercoledì 10 aprile alle ore 8,30, in sede di Commissioni 1ª e 3ª riunite, inizierà l'esame del disegno di legge governativo n. [1053](#) (*Ordinamento e organizzazione Forze di polizia, Forze armate e Corpo nazionale vigili del fuoco*).

Per quanto attiene, invece, i disegni di legge nn. 935 e [830](#) (*Premierato*), si è convenuto di continuarne l'esame nelle sedute che saranno convocate per le ore 15 e le ore 20 di martedì 9 aprile, per le ore 9 e le ore 20 di mercoledì 10 aprile e per le ore 9 di giovedì 11 aprile, con l'intesa di concludere la prossima settimana le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, per poi dedicare uno spazio adeguato al confronto sulle proposte emendative riguardanti lo Statuto e i diritti delle opposizioni.

Nella settimana successiva, si procederà, nella giornata di martedì 16, aprile alle ore 11,30 e alle ore 14,30, all'audizione di sei costituzionalisti, al fine di acquisire elementi istruttori sul testo del disegno di legge n. 935, come risultante a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione.

In particolare, tre esperti dovranno essere indicati da parte dei Gruppi di maggioranza e tre da parte dei Gruppi di opposizione; la predetta indicazione dovrà essere comunicata entro le ore 18 di martedì 9 aprile.

Nelle giornate di mercoledì 17 e giovedì 18 aprile si concluderanno poi le votazioni dei restanti emendamenti, con particolare riguardo a quelli relativi all'articolo 5, mentre la votazione del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di martedì 23 aprile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BALBONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,45

*AUDIZIONI DI EGLE POSSETTI, PRESIDENTE, E DELL'AVVOCATO RAFFAELE CARUSO,
LEGALE RAPPRESENTANTE (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), DEL COMITATO
RICORDO VITTIME PONTE MORANDI E DELL'AVVOCATO IGOR DANTE, DELL'UNIONE
NAZIONALE VITTIME. (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN.
794 E 868 (ELARGIZIONI BENEFICI VITTIME INCURIA)*

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

204ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. **935** e **830**.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - **RENZI e altri. - *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)**

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di giovedì 4 aprile.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 4.2000 del Governo.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/48.

Il senatore **GIORGIS** (PD-IDP) chiede chiarimenti al Ministro in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, che la scorsa settimana, in una trasmissione televisiva, si è espressa a favore del presidenzialismo, quasi sconfessando il testo sul premierato. Ritiene che, prima di procedere oltre nell'esame del provvedimento, sarebbe opportuno precisare se la maggioranza e il Governo intendono ancora portare a termine l'iter del disegno di legge costituzionale n. 935.

Il senatore **CATALDI** (M5S) sottolinea che l'emendamento 4.2000 del Governo presenta alcune criticità, la più grave delle quali consiste nel privare il Presidente della Repubblica del potere di respingere la richiesta di scioglimento delle Camere avanzata dal Presidente del Consiglio. Pertanto, esprime l'auspicio che sia accolta quanto meno la lettera b) del subemendamento in esame.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (Misto-AVS) si associa al senatore Giorgis nel chiedere che il Ministro

fornisca chiarimenti in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, se cioè vi è l'intenzione di puntare nuovamente sul presidenzialismo, dopo aver preso atto delle molteplici incongruenze del testo in esame, fatte rilevare dalle opposizioni.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) sottolinea incidentalmente che, nei giorni successivi all'intervista del Presidente del Consiglio, è stata avanzata l'ipotesi - non smentita - che il presidenzialismo basato sull'elezione diretta del Presidente della Repubblica sia un progetto non alternativo, ma addirittura complementare a quello del premierato, configurandosi una sorta di bipresidenzialismo.

Il ministro [Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI](#) esprime stupore per le considerazioni degli esponenti delle opposizioni, volte a strumentalizzare le parole del Presidente del Consiglio, la quale si è limitata a ribadire che, inizialmente, la maggioranza aveva scelto il modello del semipresidenzialismo alla francese per rimettere ai cittadini la scelta del Capo dello Stato, anche per contrastare la crescente disaffezione nei confronti della politica. Tuttavia, dopo le lunghe consultazioni che hanno coinvolto in misura ampia e prolungata i rappresentanti delle opposizioni, si è preferita l'opzione del premierato, proprio per venire incontro ai rilievi formulati. Inoltre, nel tentativo di favorire il dialogo, il Governo ha presentato alcuni emendamenti, tra cui la proposta 4.2000, al fine di recepire le osservazioni delle opposizioni e dei costituzionalisti, dimostrando così di non avere pregiudizi ideologici. Auspica quindi che anche da parte delle opposizioni vi sia la disponibilità a un dialogo costruttivo, in un clima di reciprocità.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/48 è respinto.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la proposta di modifica in esame renderebbe più chiara la formulazione del secondo comma dell'emendamento 4.2000, che attualmente potrebbe dar adito a interpretazioni contrastanti, nonostante le spiegazioni fornite dal Ministro e dal Presidente, la scorsa settimana. È stato infatti spiegato che, secondo un orientamento dottrinale, le dimissioni del Presidente del Consiglio in caso di sconfitta sul voto di fiducia non sarebbero giuridicamente obbligate. Ribadisce, inoltre, che sarebbe incongruo prevedere che il *Premier*, una volta dimessosi, possa chiedere lo scioglimento delle Camere.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*) sottolinea che la disposizione di cui al secondo comma dell'emendamento 4.2000 risulta contraddittoria e non comprende la fattispecie che, peraltro, rappresenta la causa più frequente della caduta degli Esecutivi. I chiarimenti forniti dal relatore e dalla rappresentante del Governo durante il dibattito non sembrano coerenti con la formulazione del testo.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, alla luce del dibattito svoltosi, considerato che la parola: «volontarie» risulta suscettibile di interpretazioni non univoche, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia a favore del subemendamento 4.2000/49.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel ribadire che il Governo tiene conto delle osservazioni delle opposizioni e non si contrappone in modo pretestuoso, esprime parere favorevole sul subemendamento in esame.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/49 è approvato all'unanimità.

Si passa alla votazione del subemendamento 4.2000/50, per la parte non assorbita né preclusa a seguito dell'approvazione del subemendamento 4.2000/49.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per l'ammissione, da parte del Presidente e del Ministro, che in caso di sconfitta sulla questione di fiducia le dimissioni del Capo del Governo sono obbligatorie. Chiede se vi sia la disponibilità a riconsiderare la formulazione della previsione dell'emendamento 4.2000 relativa alla proposta di scioglimento delle Camere da parte del *Premier*.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI rileva che, in caso di dimissioni, il Presidente del Consiglio potrà scegliere se chiedere lo scioglimento delle Camere o invitare il Presidente della Repubblica ad affidare l'incarico a un altro parlamentare della maggioranza eletto in collegamento con la sua lista, ferma restando anche la possibilità di un reincarico al Presidente del Consiglio eletto.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) ribadisce che l'attuale formulazione lascia intuire che il Presidente della Repubblica possa respingere la richiesta del Presidente del Consiglio di sciogliere le Camere, trattandosi di una mera proposta. Dal momento che il Governo, invece, intende sottrarre al Capo dello

Stato qualsiasi discrezionalità sulla richiesta avanzata dal *Premier*, bisognerebbe modificare in modo conseguente il testo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, in presenza di dubbi interpretativi, si potrebbe prevedere che il Presidente del Consiglio possa avanzare la richiesta e che il Presidente della Repubblica debba disporre lo scioglimento delle Camere.

Il ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI sottolinea che la formulazione utilizzata, peraltro adottata dopo aver consultato diversi esperti di diritto costituzionale, risulta più adeguata anche dal punto di vista della cortesia istituzionale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), pur apprezzando le considerazioni del Ministro, ribadisce che, non essendo sindacabile - ad avviso della maggioranza - il diritto del Presidente del Consiglio di esigere lo scioglimento delle Camere, dopo le dimissioni a seguito della sconfitta sul voto di fiducia, le parole: «può proporre» non sembrano corrette. Bisognerebbe rifarsi all'articolo 68 della Costituzione tedesca, secondo cui il Cancelliere può proporre lo scioglimento, ma il Presidente federale può respingere tale richiesta.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che la parte del subemendamento che è da porre in votazione riguarda la modifica del terzo capoverso dell'emendamento 4.2000, mentre le dichiarazioni di voto sono relative al secondo capoverso, su cui il dibattito è già stato ampio e articolato.

Posto ai voti, il subemendamento 4.2000/50 è respinto.

Il subemendamento 4.2000/51 risulta precluso.

Stante l'assenza dei proponenti, il subemendamento 4.2000/52 è dichiarato decaduto.

I subemendamenti identici 4.2000/53 e 4.2000/54 sono dichiarati preclusi.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) sottolinea che anche le proposte in esame sono finalizzate a conservare, nell'interesse generale, la forma di governo parlamentare, dotata di maggiore flessibilità e quindi più adattabile alle contingenze. Per questo motivo, sarebbe opportuno prevedere che i Presidenti delle Camere forniscano al Presidente della Repubblica gli elementi informativi per accertare l'impossibilità del Parlamento di esprimere una nuova maggioranza a sostegno del Governo, prima di procedere allo scioglimento.

Il presidente [BALBONI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, conferma il parere contrario, sottolineando che - se approvati - i subemendamenti in esame renderebbero non vincolante la richiesta di scioglimento del Presidente del Consiglio.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/55 e 4.2000/56 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*), nel ribadire di non condividere l'opzione scelta dal Governo di vincolare il potere del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, rileva l'opportunità di adottare una formulazione più corretta.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti identici 4.2000/57 e 4.2000/58 sono respinti.

Si passa alla votazione dei subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ribadisce che le parole: «può proporre» riferite al Presidente del Consiglio sono fuorvianti, in quanto quella che rivolge al Presidente della Repubblica non è una mera proposta, che quindi può anche non essere accolta, ma piuttosto un'imposizione. Infatti, il Capo dello Stato non ha margini di discrezionalità per valutare se accogliere o meno la richiesta del *Premier*.

Il senatore [PERA](#) (*FdI*), pur riconoscendo che il testo non risulta del tutto chiaro, sottolinea che la facoltà indicata nel secondo capoverso dell'emendamento 4.2000 è riferita al Presidente del Consiglio, il quale - in caso di dimissioni - può scegliere se chiedere lo scioglimento o lasciare che l'incarico sia assegnato a un altro parlamentare della maggioranza, come peraltro specificato in precedenza dal Ministro.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD-IDP*) ritiene che, nell'ottica della logica seguita dalla maggioranza, sarebbe più opportuno sostituire le parole: « può proporre» con altre più adeguate, per esplicitare che il Presidente della Repubblica non può respingere la richiesta del Capo del Governo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), preso atto della differenza di opinioni tra maggioranza e opposizioni sul punto, chiede che quanto meno la formulazione della disposizione sia chiara, in modo da non ingenerare illusioni sull'attribuzione al Presidente della Repubblica di un margine di discrezionalità, nel valutare la richiesta di scioglimento avanzata dal Capo del Governo, margine che in realtà non esiste.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 4.2000/59, 4.2000/60, 4.2000/61 e 4.2000/62 sono respinti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 794 E 868 (ELARGIZIONE BENEFICI VITTIME INCURIA)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali tenutesi nell'odierno Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. [793](#) e [868](#) (*Elargizione benefici vittime incuria*) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.